

Viterbo, 28 novembre 2024



**AEO, OPERATORE ECONOMICO  
AUTORIZZATO:**

**I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione AEO**

Ufficio delle Dogane di Viterbo

## Chi può diventare A.E.O.?

Per Operatore Economico si intende *«una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale»*.

(art. 5, paragrafo 5 CDU)

- ❖ persona fisica o giuridica;
- ❖ qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto unionale o nazionale, la capacità di agire

## Chi può diventare A.E.O.?

Il programma AEO è aperto a tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio dell'Unione, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, **comprese le piccole e medie imprese** (art. 29, par 4 RE) che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate allo status di AEO.



## Art. 22 CDU: Decisioni

L'art 22 del CDU regola l'istituto delle “**decisioni**”, permettendo ad ogni player del mercato internazionale (singolo, associato o per categoria) di attivare le autorità per una posizione ufficiale su uno specifico tema. La decisione deve essere notificata al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta e tale termine è motivatamente prorogabile una sola volta.

Le decisioni hanno validità illimitata ed entrano a regime in tutto il territorio doganale dell'UE; a tale fine, gli Stati membri organizzano un sistema condiviso di archiviazione e gestione dei provvedimenti rilasciati, procedendo ad un monitoraggio continuo e finalizzato anche alle eventuali sospensioni, revoche o annullamenti di decisioni prese, sulla base di nuove considerazioni di carattere giuridico o di mutate circostanze di carattere soggettivo o oggettivo.

# Condizioni preliminari per l'accettazione dell'istanza (art. 11 RD)

Richiedente stabilito nel territorio doganale dell'Unione: persona fisica (residenza abituale nell'Unione) - persona giuridica (sede statutaria, amministrativa o «stabile organizzazione»)

Richiedente registrato presso l'autorità doganale (EORI)

Presentazione dell'istanza presso l'ufficio delle dogane territorialmente competente

Assenza di revoca di un'autorizzazione AEO nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza

## Dove presentare l'istanza

(art. 22 par. 1 CDU, art. 12 RD, art. 27 RD)

L'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente (contabilità principale a fini doganali – ad esempio il luogo in cui si trova la sede amministrativa dell'impresa richiedente), che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione e dove viene effettuata almeno una parte delle attività doganali.

Se l'amministrazione doganale competente non può essere determinata a norma dell'art. 22 del CDU e dell'art. 12 del RD, la domanda è presentata presso lo Stato membro in cui il richiedente ha una stabile organizzazione e dove le informazioni sulle sue attività generali di gestione logistica nell'Unione sono conservate o accessibili, come indicato nell'istanza.

## Tempistiche e iter procedurale (art. 22, p. 3 CDU)

Le autorità doganali competenti adottano una decisione e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

Tale scadenza può essere prorogata:

- ❖ di 60 giorni di calendario (art. 28, p. 1 RD) e il richiedente deve essere informato della proroga prima della scadenza dei 120 giorni;
- ❖ su richiesta del richiedente (la proroga richiesta deve avere una durata ragionevole in considerazione degli adeguamenti da realizzare);
- ❖ procedimento penale pendente. In tale caso il termine è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

## Tempistiche e iter procedurale (art. 22, p. 3 CDU)

Prima della presentazione della domanda è consigliabile:

- ❖ scegliere il tipo di autorizzazione;
- ❖ contattare l'autorità doganale competente;
- ❖ nominare una persona di contatto;
- ❖ analizzare e compilare il questionario di autovalutazione accertandosi che tutte le funzioni/reparti pertinenti all'interno dell'organizzazione siano coinvolti nella compilazione del documento, a partire dalle figure apicali.

## Tempistiche e iter procedurale (art. 22, p. 3 CDU)

Possono essere concesse due tipologie di autorizzazione (art. 38, p. 2 CDU):

- ❖ semplificazione doganale (**AEOC**), che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale;
- ❖ settore della sicurezza (**AEOS**), che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

I due tipi di autorizzazione sono cumulabili (**AEOF**). In questo caso l'operatore è tenuto a soddisfare i rispettivi criteri e fruisce dei vantaggi relativi ad entrambi

# Preparazione preliminare alla presentazione della domanda

Prima di presentare la domanda l'operatore economico deve compilare il Questionario di Autovalutazione (QAV) accertandosi che tutte le funzioni/reparti pertinenti all'interno dell'organizzazione siano coinvolti nella compilazione del documento, a partire dalle figure apicali. Deve essere obbligatoriamente allegato all'istanza.

**(Allegato 1a alla TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6)**

Il format del QAV, con le relative note esplicative e l'ulteriore modulistica, sono scaricabili dal sito istituzionale dell'ADM.



## A cosa serve il QAV?

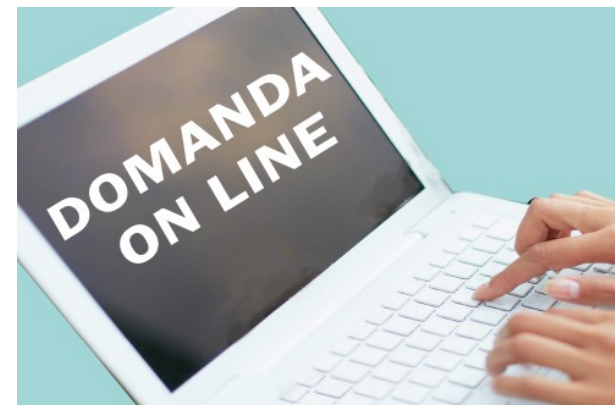
Rappresenta il primo approccio all'AEO

Individua le unità organizzative che devono essere incluse, ciascuna nel proprio ambito di competenza

Rappresenta un momento fondamentale di condivisione di dati e informazioni, nonché di analisi ed eventuale modifica/adeguamento di processi e procedure. Permette di individuare i punti di forza e gli eventuali fattori di debolezza, al fine di intraprendere le azioni correttive più opportune. Si consiglia di contattare l'autorità doganale nel caso di dubbi o problematiche emersi nel corso dell'autovalutazione

## L'istanza AEO

La domanda AEO viene presentata ***on line*** mediante il portale unionale *EU Generic Trader Portal (GTP)*,  
al seguente URL: <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>



# L'istanza AEO

A seguito della ricezione dell'istanza l'Ufficio delle Dogane competente deve verificare entro 30 giorni dal ricevimento la sussistenza dei seguenti elementi:

- ❖ il richiedente è stabilito nel territorio unionale;
- ❖ la domanda è stata presentata allo SM competente;
- ❖ il richiedente è in possesso di un codice EORI;
- ❖ la domanda non è stata presentata nei tre anni successivi alla revoca;
- ❖ il QAV è stato debitamente compilato

## I requisiti richiesti per l'AEO (art. 39 CDU)

**CONFORMITA' ALLA  
NORMATIVA  
DOGANALE E FISCALE**

**Art. 39.a) CDU**

**Art. 28.2 RD**

**Art. 24 RE**

**SISTEMA EFFICACE DI  
GESTIONE DELLE  
SCRITTURE  
CONTABILI**

**Art. 39.b) CDU**

**Art. 25 RE**

**SOLVIBILITÀ  
FINANZIARIA**

**Art. 39.c) CDU**

**Art. 26 RE**

**STANDARD COMPETENZA O  
QUALIFICHE  
PROFESSIONALI**

**Art. 39.d) CDU**

**Art. 27 RE**

**(AEOC)**

**STANDARD SICUREZZA**

**Art. 39.e) CDU**

**Art. 28 RE**

**(AEOS)**

## I requisiti richiesti per l'AEO (art. 39 CDU)

| Condizioni e criteri                                      | AEOC | AEOS |
|-----------------------------------------------------------|------|------|
| Operatore economico                                       | X    | X    |
| Stabilito nel territorio doganale dell'Unione             | X    | X    |
| Conformità                                                | X    | X    |
| Efficace gestione delle scritture                         | X    | X    |
| Solvibilità finanziaria                                   | X    | X    |
| Standard pratici di competenza e qualifiche professionali | X    |      |
| Requisiti di sicurezza                                    |      | X    |

## Criteri per l'ottenimento dello *status*: *conformità alla normativa doganale e fiscale (art. 39, lett. a CDU)*

**conformità**: assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente

# Criteri per l'ottenimento dello status: *conformità alla normativa doganale e fiscale (art. 24 RE)*

## Art. 24 RE

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
  - a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
  - b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:
    - i) il richiedente,
    - ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
    - iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.
2. Tuttavia, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice può essere considerato soddisfatto se l'autorità doganale competente a prendere la decisione ritiene che un'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all'ampiezza delle operazioni doganali correlate e non ha dubbi circa la buona fede del richiedente.
3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

## Criteri per l'ottenimento dello status: *conformità alla normativa doganale e fiscale (art. 24 RE)*

- ✓ **persona fisica:** il criterio deve essere considerato soddisfatto
  - a) dal richiedente e,
  - b) se del caso, il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente

- ✓ **persona giuridica:** il criterio deve essere considerato soddisfatto
  - a) dal richiedente e,
  - b) dalla persona o dalle persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione e
  - c) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente

# Criteri per l'ottenimento dello status: *conformità alla normativa doganale e fiscale (art. 24 RE)*

## Art. 28.2) RD

2. Se è pendente un procedimento penale che pone in dubbio la capacità del richiedente di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 39, lettera a), del codice, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per concludere tale procedimento.

# Criteri per l'ottenimento dello status: *conformità alla normativa doganale e fiscale (art. 24 RE)*

**Infrazioni doganali e/o fiscali: tre anni dal momento in cui l'illecito è stato commesso**

- ❖ rilievo rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali;
  - ❖ buona fede del richiedente;
- ❖ valutazione estesa a tutte le attività doganali del richiedente;
  - ❖ natura dell'infrazione: tipo ed entità

## Criteri per l'ottenimento dello *status*

### In sintesi:

Nel corso degli **ultimi tre anni** l'operatore non deve aver commesso **violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale** e non deve avere precedenti di reati gravi in relazione alla sua attività economica

Per accertare l'esistenza di procedimenti e/o condanne in capo alle persone di cui all'art. 24 del RE l'Ufficio delle Dogane competente acquisisce:

il certificato generale del casellario giudiziale per uso amministrativo

il certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 60 c.p.p.

le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000

la comunicazione antimafia secondo le modalità previste dall'art. 87 e seguenti del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011)

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

SISTEMA EFFICACE  
DI GESTIONE  
DELLE SCRITTURE  
CONTABILI  
Art. 39.b) CDU  
Art. 25 RE



Nella valutazione del criterio occorre **considerare la specifica natura/attività dell'operatore, le sue dimensioni, il modello organizzativo adottato.**

Devono, inoltre, essere utilizzate tutte le informazioni disponibili, anche quelle relative ad eventuali autorizzazioni già concesse.



## Criteri per l'ottenimento dello *status*

### Art. 39.b) CDU

b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali.



il richiedente deve consentire l'accesso fisico e/o elettronico ai suoi sistemi contabili e alle sue scritture commerciali all'autorità doganale

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

## Art. 25 RE

### Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

1. Il criterio di cui all'articolo 39.b), del CDU si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

- a) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'entrata dei dati nel fascicolo;
- b) le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;
- c) il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti;
- d) il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;
- e) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica una merce come unionale o non unionale e indica, se del caso, la sua ubicazione;
- f) il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;.....

## Criteri per l'ottenimento dello *status*

### Art. 25 RE

#### Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti

.....

- g) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli;
- h) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
- i) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l'istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrano difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
- j) il richiedente dispone di misure di sicurezza adeguate al fine di proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
- k) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.

2. Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

# Criteria per l'ottenimento dello *status*

## In sintesi:

Per soddisfare l'art. 39.b) CDU, il richiedente deve dimostrare di avere delle scritture contabili che permettano controlli doganali adeguati (il richiedente deve consentire l'accesso fisico o elettronico ai suoi sistemi contabili e alle sue scritture commerciali).

In particolare, i requisiti da rispettare riguardano:

- i sistemi contabili;
- la sicurezza delle scritture aziendali e dei dati;
- i sistemi logistici;
- l'organizzazione amministrativa;
- le procedure per la gestione di licenze e autorizzazioni;
- le procedure di archiviazione delle scritture;
- la protezione del sistema informatico.

Il criterio deve essere applicato a tutte le attività doganali del richiedente e la verifica deve essere necessariamente effettuata presso i locali della società richiedente.

## Criteri per l'ottenimento dello *status*: *solvibilità finanziaria* (art. 39 p. c CDU, art. 26, p. 2 RE)



**Solvibilità finanziaria:** capacità di un soggetto di far fronte al pagamento dei propri debiti a m/l termine (ultimo triennio), tenuto conto del ruolo all'interno della catena logistica, settore economico di appartenenza, dimensione e assetto giuridico e societario

la valutazione della solvibilità finanziaria del richiedente presuppone la valutazione di tutte le informazioni che gli auditor hanno a disposizione. È opportuno che gli indicatori non siano considerati isolatamente e che le decisioni siano basate sulla posizione globale del richiedente (valutazione principali indici finanziari e patrimoniali di bilancio, credit score, ecc)

# Criteri per l'ottenimento dello *status*



## Art. 39.c) CDU

c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata.

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

## Art. 26 RE

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:
  - a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
  - b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
  - c) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 39, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Assenza di procedure  
concorsuali

Ottemperare agli obblighi finanziari in relazione al  
pagamento dei diritti dovuti all'importazione e  
all'esportazione delle merci (dazio, IVA, etc.)

Assenza del patrimonio netto  
negativo

# Criteri per l'ottenimento dello *status*: *standard pratici di competenza o* *qualifiche professionali (art. 39, p. d* *CUD, art. 27 RE)*



Due condizioni che possono essere scelte dal richiedente, alternative e ugualmente sufficienti

La verifica di tale criterio è prevista solamente per gli operatori richiedenti l'AEOC

Standard pratici di  
competenza

Qualifica  
professionale

## Criteri per l'ottenimento dello *status*

### Art. 39.d) CDU

d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

- ❖ **Standard pratici di competenza:** esperienza almeno triennale in ambito doganale: intesa complessivamente e non necessariamente in riferimento al triennio antecedente la presentazione dell'istanza;
- ❖ **Qualifiche professionali:** il dipendente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente deve aver completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale.

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

## Art. 27 RE

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:

a) il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:

i) un'esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;

ii) una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.

b) Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

i) l'autorità doganale di uno Stato membro;

ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;

iii) un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.

2. Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna che agisce per conto del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

STANDARD DI  
SICUREZZA  
Art. 39.e) CDU  
Art. 28 RE  
(AEOS)



Il criterio si considera soddisfatto se il richiedente dimostra di **disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento**



## Criteri per l'ottenimento dello *status*

- ✓ la sicurezza fisica è la prima linea di difesa per la protezione delle strutture aziendali;
- ✓ le misure di sicurezza devono avere una portata globale: la sicurezza degli edifici non può essere valutata separatamente dalle misure di sicurezza del carico e delle merci (zone di spedizione, banchine di carico e zone di trasporto);
- ✓ bisogna considerare le caratteristiche specifiche dell'azienda ed il contesto ubicativo

# Criteria per l'ottenimento dello *status*

## Art. 39.e) CDU

e) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda:

- ❖ integrità fisica
- ❖ controlli degli accessi
- ❖ processi logistici
- ❖ manipolazioni di specifici tipi di merci
- ❖ personale
- ❖ individuazione dei partner commerciali.

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

## Art. 28 RE

1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera e), del codice si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

- a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione AEOS forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;
- b) sono messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;
- c) sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errato trasferimento delle merci e la manomissione delle unità di carico;
- d) il richiedente ha adottato misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;
- e) il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;
- f) il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono per suo conto;
- g) il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;
- h) il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.....

# Criteri per l'ottenimento dello *status*

## Art. 28 RE

.....

2. Se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato sulla base di una convenzione internazionale o di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione o di una norma europea di un organismo europeo di normazione, tali certificati sono presi in considerazione in sede di verifica della conformità con i criteri di cui all'articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 39, lettera e), del codice.

I criteri sono considerati soddisfatti se il richiedente è titolare di un certificato di sicurezza rilasciato da un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo che prevede il riconoscimento di tale certificato.

3. Se il richiedente è un agente regolamentato o un mittente conosciuto quali definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione ( 2 ), i criteri di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti per quanto concerne i siti e le operazioni per i quali il richiedente ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto, nella misura in cui i criteri per il rilascio della qualifica di agente regolamentato o di mittente conosciuto siano identici o equivalenti a quelli di cui all'articolo 39, lettera e), del codice.

# Gestione dell'autorizzazione

## Monitoraggio svolto dall'operatore economico

Il titolare dello *status* di AEO ha l'**obbligo giuridico di informare** senza indugio l'autorità doganale ogni qualvolta sopraggiungano eventi significativi che possano avere **riflessi sull'autorizzazione e sul suo mantenimento o sul contenuto di quest'ultima**, anche in merito alle autorizzazioni rilasciate da altre autorità pubbliche, con impatto sull'AEO (art. 23, paragrafo 2, del CDU).



**AUTOMONITORAGGIO:** entro il 31 luglio di ogni anno gli AEO devono trasmettere il modulo all'Ufficio doganale territorialmente competente, comunicando i fatti sostanziali intervenuti successivamente al rilascio dell'autorizzazione AEO

# Gestione dell'autorizzazione

## Monitoraggio svolto dall'operatore economico

L'autorizzazione AEO è soggetta a monitoraggio (art. 23, p. 5 e art. 38 p. 1 CDU)

- ❖ monitoraggio in ufficio
- ❖ monitoraggio con accesso: accesso presso l'operatore economico con visite presso i suoi locali

è importante indicare all'AEO il punto di contatto, presso l'Amministrazione doganale, competente a ricevere tutte le comunicazioni connesse con la sua autorizzazione



*client coordinator*

**Grazie per l'attenzione!**

*Maria Cristina Baglioni  
Ufficio delle Dogane di Viterbo*